

occorrendo ad ogni applicante per suo lume.

Decimo. Occorrendo una guardia a presidio dell'esazione le verrà questa procurata, ma dovrà essere mantenuta a carico dell'Appaltatore; e facendo bisogno al medesimo la pubblica autorità per fare stangar strade, e chiuder passi a presidio dei diritti del Pedaggio per maggiormente assicurare il pubblico interesse, sarà ad ogni richiesta prestata la dovuta assistenza, dovendo però la spesa tutta cadere a carico dell'Appaltatore, consegnando le chiavi ai possidenti delle Strade per solo loro uso.

Undecimo. Non potrà sotto qualunque pretesto esentarsi dal pagamento nella quantità, e rate stabilite; nè professare alcun risarcimento per qualunque emergenza, che fosse per succedere niuna eccettuata; ma tutto dovrà correre a di lui rischio e pericolo, a riserva del solo caso, che le stanghe diventassero totalmente inoperose, e sospese dal quotidiano lavoro.

PER IL PEDAGGIO DI VILLANOVA.

Primo. La deliberazione non seguirà per prezzo minore di lire 12310.

vol. 5. N.º XXIX.

F f

Se.